DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1980

relativa al trasferimento, all'interno del territorio del Regno Unito, di 100 000 tonnellate di cereali immagazzinate dall'organismo d'intervento britannico

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/1083/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 354/78 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera g),

considerando che, a motivo dell'abbondante raccolto nel 1980 nel Regno Unito e dell'effetto depressivo sul mercato che ne è risultato, l'organismo d'intervento britannico è stato obbligato ad acquistare ingenti quantitativi di cereali ; che in tal modo ha praticamente raggiunto il limite delle sue possibilità in materia di capacità di magazzinaggio ; che rischia pertanto, a breve scadenza, di non essere più in grado di accettare i cereali che gli saranno offerti ;

considerando che il 2 ottobre 1980 il Regno Unito ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione per l'organismo d'intervento britannico a trasferire 100 000 tonnellate d'orzo e di frumento tenero, detenuti all'intervento nelle zone eccedentarie verso determinati magazzini situati nei porti e nelle zone di consumo del suo territorio ;

considerando che, dopo avere esaminato le possibilità di magazzinaggio e il fabbisogno dello Stato membro interessato, è necessario accogliere la domanda britannica ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'organismo d'intervento britannico è autorizzato a procedere al trasporto di un quantitativo totale di circa 100 000 tonnellate d'orzo e di grano tenero immagazzinate in talune zone eccedentarie del territorio verso determinati magazzini situati nelle zone di consumo ed in taluni porti del Regno Unito.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.
(2) GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 4.